

**A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE**

**Prot. n. 49/23 – CF/sb**  
**Circ. n. 49/RI/6 - 23**

**Verona, 17 marzo 2023**

Oggetto: **BUONI CARBURANTE 2023: ESENZIONE FINO A 200 EURO SOLO AI FINI FISCALI.**

In sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 5/2023 (c.d. "Decreto Trasparenza"), è stata confermata la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti, anche nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti esenti, ai fini della formazione del reddito, fino ad un massimo di 200 euro.

Va, tuttavia, evidenziato che, come era emerso dalle bozze circolate nelle scorse settimane, la legge di conversione, nel testo definitivo approvato, **limita l'esenzione per tali buoni ai soli fini fiscali e ne esclude espressamente l'applicazione ai fini previdenziali** con la conseguenza che il loro valore dovrà essere assoggettato a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.

L'art. 1 del Decreto Legge n. 5/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 10/2023, dispone che:

*"(...) il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi."*

Pertanto, con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il valore dei buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, risulta:

- esente ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale fino ad un massimo di 200 euro;
- imponibile ai fini della quantificazione dell'imponibile previdenziale, con conseguente obbligo di assoggettamento a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.


I datori di lavoro che, nei mesi di gennaio e febbraio, abbiano riconosciuto tali buoni ai dipendenti in esenzione anche previdenziale, dovranno necessariamente riconsiderare i relativi valori per assoggettarli a contribuzione.

A tal fine, si attendono indicazioni da parte dell'INPS sulle modalità da seguire.

L'Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Lorenzo Bossi



Ufficio Relazioni Industriali  
Chiara Faccioli